



PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

Publicata la legge di conversione del Decreto Ucraina-bis in materia di Golden Power
Publicato il GU il Decreto per il rilascio di copie da parte del Registro delle Imprese
Publicato in GU il Decreto Aiuti 2022
Publicato in GU il Decreto MEF sul registro dei titolari effettivi

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

Abuso di posizione dominante: la Corte UE detta i criteri di qualificazione

GIURISPRUDENZA LEGITTIMITA'

Il dovere di controllo dei sindaci non viene meno anche in caso di presenza di funzioni di controllo aziendali
Responsabilità 231 e applicazione della confisca in caso di patteggiamento

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Responsabilità degli enti e diritto alla traduzione degli atti

Pubblicata la legge di conversione del Decreto Ucraina-bis in materia di Golden Power

Legge del 20 maggio 2022, n. 51 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge del 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina – Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2022

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2022, la legge di conversione del Decreto-Legge del 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina (c.d. “Decreto Ucraina-bis”).

La legge di conversione ha riguardato la disciplina del *golden power* intervenendo sul Titolo IV, Capo I, articoli 24-28, del Decreto Ucraina-bis che integra i poteri speciali del Governo, funzionali alla salvaguardia degli assetti proprietari e della gestione di società nazionali operanti in settori strategici e di interesse nazionale.

In particolare, si chiarisce che l’ambito di applicazione del *golden power* fa riferimento a tutte le delibere, atti od operazioni dell’assemblea o degli organi di amministrazione dell’impresa che comportano modifiche relativamente alla titolarità, al controllo o alla disponibilità degli attivi.

Rispetto agli obblighi di notifica, nel caso in cui questa non venga effettuata congiuntamente dell’acquirente e dal cedente le partecipazioni rilevanti, è previsto che l’acquirente che effettua la notifica dia contestuale comunicazione all’impresa cedente degli elementi essenziali dell’operazione.

Diviene soggetta al regime di notifica anche la costituzione di nuova impresa di rilevanza strategica per la difesa e sicurezza nazionale.

Nei settori delle comunicazioni, energia, trasporti, salute, agroalimentare e finanziario, tra cui quello creditizio e assicurativo, l’obbligo di notifica viene esteso anche agli acquisti di partecipazioni rilevanti compiuti da soggetti europei, anche residenti in Italia, nella misura in cui l’acquisto determini l’insediamento stabile in ragione dell’assunzione del controllo della società.

[torna su](#)

Pubblicato il GU il Decreto per il rilascio di copie da parte del Registro delle Imprese

Ministero dello Sviluppo Economico – Decreto del 24 febbraio 2022 – “Modalità per il rilascio di copie e degli estratti di documenti e informazioni detenuti dagli uffici del registro imprese, in formato elettronico” – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2022

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2022, il Decreto MISE del 24 febbraio 2022, recante la disciplina delle modalità per il rilascio di copie e degli estratti di documenti e informazioni detenuti dagli uffici del registro imprese, in formato elettronico: è in particolare previsto che le Camere di Commercio dovranno rilasciare le predette copie esclusivamente in formato elettronico, in ottemperanza alle modalità previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).

Inoltre, viene specificato che, salvo rinuncia del richiedente, le copie e gli estratti devono essere autenticati dal conservatore del registro delle imprese, il quale ne attesta la provenienza dallo stesso registro e la conformità ai documenti ed alle informazioni in esso conservati. A tal proposito, il Decreto MISE indica la frase esatta che deve essere apposta dal conservatore ai fini dell’autentica.

Il documento informatico deve essere sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata dal conservatore ed inviato al domicilio digitale del richiedente.

[torna su](#)

Publicato in GU il Decreto Aiuti 2022

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022, il Decreto-Legge del 17 maggio 2022, n. 50 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” (c.d. “Decreto Aiuti 2022”), il quale prevede ulteriori interventi in favore di lavoratori, imprese e famiglie per fronteggiare gli effetti economici della crisi.

Il Decreto Aiuti è entrato in vigore il 18 maggio 2022 e sarà successivamente presentato alle Camere per la conversione in legge.

Per quanto attiene agli interventi di carattere economico, il decreto prevede tre aree di intervento: i) in materia di energia; ii) a sostegno della liquidità delle imprese; iii) per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l’attrazione degli investimenti.

Con specifico riferimento agli interventi in materia di energia, tra gli altri, si prevedono le seguenti novità: i) l’incremento dei crediti di imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale; ii) la previsione del credito d’imposta per gli autotrasportatori; iii) l’estensione al primo trimestre del 2022 del contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale.

Per quanto attiene alle misure per il sostegno alla liquidità delle imprese, tra gli altri, si prevedono i seguenti interventi: i) l’introduzione di misure temporanee di sostegno tramite garanzie concesse da SACE S.p.A., fino al 31 dicembre 2022, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese colpite dall’attuale crisi economica; ii) l’introduzione di misure temporanee a sostegno alla liquidità delle PMI, sotto forma di finanziamenti destinati a finalità di investimento o copertura dei costi del capitale di esercizio, in considerazione delle esigenze di liquidità determinate dall’applicazione delle misure economiche restrittive derivanti dalla crisi ucraina; iii) l’istituzione del fondo per il sostegno delle imprese danneggiate dalla crisi ucraina, mediante l’erogazione di contributi a fondo perduto, per l’anno 2022, con una dotazione di 130 milioni di euro; v) la maggiorazione del credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 o a determinate condizioni, fino al 23 giugno 2023; vi) l’aumento delle aliquote del credito d’imposta “formazione 4.0”, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di competenze tecnologiche.

[torna su](#)

Publicato in GU il Decreto MEF sul registro dei titolari effettivi

Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”) – Decreto dell’11 marzo 2022, n. 55 - “Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust” – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2022

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2022 n. 121, il Decreto MEF dell’11 marzo 2022, n. 55 contenente il “Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust”.

Il Decreto in oggetto disciplina: i) le modalità (solo telematiche) e termini della comunicazione, variazione e conferma dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, al registro delle imprese, con riferimento alla titolarità effettiva di imprese, persone giuridiche private, *trust* e istituti affini al *trust*, al fine dell’iscrizione nell’apposita sezione autonoma del registro delle imprese e per le successive eventuali comunicazioni relative ad intervenute variazioni dei predetti dati/informazioni (utilizzando il modello di comunicazione unica adottato dal MISE, in relazione al quale il MISE deve adottare ed applicare un decreto dirigenziale, entro 60 giorni dall’entrata in

vigore del Decreto MEF, contenente le specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d'impresa); ii) l'indicazione analitica dei dati e delle informazioni oggetto di comunicazione; iii) i diritti di accesso ai dati e alle informazioni e le relative modalità per l'esercizio di tali diritti da parte dei diversi soggetti interessati.

Il Decreto MEF entra in vigore in data 9 giugno 2022 e le comunicazioni sulla titolarità effettiva dovranno essere effettuate entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento del MISE che attesterà l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e dovrà essere emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto in commento.

Di converso, i soggetti costituiti successivamente al provvedimento del MISE procedono alla comunicazione entro 30 giorni dalla loro costituzione.

[torna su](#)

Abuso di posizione dominante: la Corte UE detta i criteri di qualificazione

Corte di Giustizia dell'Unione Europea – V Sezione – Sentenza C-377/2020, del 12 maggio 2022

La Corte di Giustizia dell'UE, con la sentenza in commento, ha evidenziato che, in materia di pratiche escludenti, si ha abuso di posizione dominante quando un'impresa sfrutti risorse o mezzi propri al fine di esercitare una posizione di forza sul mercato per impedire o ostacolare la concorrenza. La Corte per qualificare l'abuso di posizione dominante individua i seguenti criteri: i) è sufficiente che l'Autorità Antitrust dimostri che il comportamento dell'impresa sia idoneo a pregiudicare l'effettiva concorrenza sul mercato, salvo che l'impresa provi che si siano prodotti effetti positivi per i consumatori tali da bilanciare gli effetti anticoncorrenziali; ii) non è sufficiente che l'impresa provi la mancata produzione degli effetti restrittivi per escludere il carattere abusivo di una condotta; iii) l'esistenza di una pratica abusiva escludente deve essere valutata rispetto alla sua capacità di produrre effetti anticoncorrenziali, ma l'Autorità Antitrust non dovrà provare l'intento dell'impresa di escludere i concorrenti; iv) è considerata abusiva una pratica, potenzialmente lecita, basata sull'impiego di mezzi diversi dal merito, se sia attuata da una società in posizione dominante e produca un effetto escludente; v) la posizione dominante abusivamente utilizzata da una società figlia rende responsabile dell'abuso anche la società capogruppo, a meno che non dimostri di non aver alcuna possibilità di controllo sulle decisioni delle società figlie.

[torna su](#)

Il dovere di controllo dei sindaci non viene meno anche in caso di presenza di funzioni di controllo aziendali

Corte di Cassazione - Sezione Civile - Sentenza n. 16276, del 19 maggio 2022

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che il contenuto degli obblighi e dei doveri incombenti sui componenti del collegio sindacale esclude che possa ritenersi attenuato l'obbligo di diligenza del collegio sindacale in caso di funzioni aziendali di controllo interno, le quali hanno una funzione di ausilio e di supporto per il collegio sindacale, che non può quindi adagiarsi sulle eventuali indicazioni fornite da queste funzioni. Il rapporto non è di subordinazione o di ricezione passiva da parte del collegio sindacale che è in ogni caso tenuto ad assicurare una costante sorveglianza sull'operato dei soggetti incaricati di funzioni amministrative e gestionali, dovendo quindi riscontrare la correttezza non solo formale, ma anche sostanziale, delle procedure e dei processi messi in atto, monitorando eventuali disfunzioni, anomalie o carenze.

Il controllo del Collegio sindacale non è solo postumo, suscettibile di concretarsi nel potere di impugnare le delibere consiliari ed assembleari invalide, ovvero di ricorrere all'autorità giudiziaria ex art. 2409 c.c., ma deve essere anche di natura preventiva, mediante la partecipazione alle riunioni del CDA, onde percepire ogni potenziale anomalia o disfunzione nella vita della società. Infatti, continua la Corte di Cassazione con riferimento al caso esaminato, la complessa articolazione della struttura organizzativa di una società di investimenti non può comportare l'esclusione o anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo che compete a ciascun componente del Collegio sindacale, che è sanzionabile a titolo di omissione *quoad functione*, stante l'obbligo di vigilanza in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso di gestione da parte degli amministratori, ma anche della verifica dell'adeguatezza delle metodologie dirette al controllo interno della società di investimenti.

Infine, la Suprema Corte ricorda che tutto il Collegio sindacale era chiamato a vigilare sulle attività dell'istituto di credito. Infatti, nello specifico, l'illecito era riconducibile alle modalità con cui il Collegio sindacale ha omesso di esercitare le funzioni di controllo, essendo l'attività dell'organo collegiale imputabile in capo a ciascun componente in mancanza di prova che i singoli si fossero diligentemente attivati nell'assolvimento dei propri doveri con riferimento ai singoli settori in cui si erano manifestate criticità, in modo da prevenire la commissione delle gravi violazioni emerse in sede ispettiva.

[torna su](#)

Responsabilità 231 e applicazione della confisca in caso di patteggiamento

Corte di Cassazione – VI Sezione Penale – Sentenza n. 18652, del 7 aprile 2022

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha statuito che, in caso di applicazione della pena su richiesta, la confisca possa essere irrogata anche se non preventivamente concordata in forza del suo carattere obbligatorio, ciò nonostante l'art. 19 del D.Lgs. 231/2001, nel disciplinare la riduzione della sanzione interdittiva e pecuniaria a carico dell'ente nel patteggiamento, nulla dice in relazione alla confisca. I giudici di legittimità chiariscono che la confisca obbligatoria di cui all'art. 19 D. Lgs. 231/2001, per essere applicata non deve rientrare necessariamente nell'accordo del patteggiamento e stabiliscono che: i) se la previsione della confisca ha formato oggetto dell'accordo della pena concordata, all'imputato è consentito il ricorso per Cassazione nei limiti dell'art. 448 comma 2 bis c.p.p. e cioè limitatamente "ai motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ii) se la confisca non sia stata prevista nell'accordo del patteggiamento il ricorso per Cassazione sarà pienamente ammissibile secondo le regole generali dell'art. 606 comma 1 c.p.p.

[torna su](#)

Responsabilità degli enti e diritto alla traduzione degli atti

Tribunale di Milano – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari – Ordinanza del 20 maggio 2022

GIURISPRUDENZA
DI MERITO

Il Tribunale di Milano, con l'ordinanza in oggetto, ha chiarito che nel caso in cui il legale rappresentante di un ente chiamato a rispondere di un illecito ex D.lgs. 231/2001 non conosca la lingua italiana, è necessaria la traduzione della contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, a pena di nullità dell'atto stesso.

Nel caso in questione, infatti, venivano contestati fatti corruttivi a una società estera con sede secondaria in Italia e la difesa eccepiva la violazione delle garanzie dell'ente, il cui amministratore non era a conoscenza della lingua italiana.

Il G.I.P. di Milano, investito della questione, ha dunque stabilito che ai sensi degli artt. 34 e 35 D.lgs. 231/2001, debbono riconoscersi alla persona giuridica che si vede contestato l'illecito amministrativo da reato le garanzie fondamentali spettanti all'imputato nel procedimento penale. A riguardo, continua il Giudice, la messa a conoscenza, in favore dell'imputato nell'ambito del procedimento penale, qualora cittadino straniero, degli atti principali del procedimento nella lingua da costui conosciuta, rappresenta una primaria garanzia che trova tutela a livello costituzionale e sovranazionale.

Il Giudice ha dunque chiarito che deve riconoscersi alla società di diritto estero chiamata a rispondere dell'illecito amministrativo da reato di cui si sarebbe resa responsabile a mezzo della rappresentanza italiana, il diritto alla ricezione degli atti fondamentali del procedimento in forma tale da consentire alla persona giuridica l'utile esercizio delle facoltà e dei diritti alla medesima spettanti nell'ambito del procedimento promosso nei suoi confronti. Esclusa ontologicamente la possibilità di attribuire all'ente collettivo una "lingua madre" o "lingua parlata", pare inevitabile doversi fare riferimento alla lingua conosciuta dal legale rappresentante o comunque dal preposto alla rappresentanza italiana (a prescindere dalla sua identificazione formale in termini di filiale o sede secondaria).

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Piera Silvestri

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 809132232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it